

La Camera dei Deputati,

premesso che:

la delicatezza e la complessità del ruolo svolto e dei compiti assegnati alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impone di considerare l'efficienza psico-fisica del personale addetto condizione indispensabile di efficienza funzionale e organizzativa delle strutture operative; su queste premesse – non su di una considerazione di favore e di vantaggio per il personale dei suddetti comparti – si fonda la differenziazione della disciplina previdenziale, che è riconosciuta in buona parte dei paesi europei;

su questa base, l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183 ha stabilito che *“ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.”*

il personale dei suddetti comparti deve operare in un sistema di vincoli del tutto peculiari e con condizioni di impiego altamente usuranti, che presuppone il costante possesso dell'idoneità psico-fisica e il mantenimento di standard di efficienza operativa periodicamente verificati e testati, anche mediante controlli medici, prove fisiche e severe prove di addestramento;

ogni anno centinaia di militari/agenti e vigili del fuoco perdono i requisiti di idoneità, anche a seguito di cause di servizio o contraggono malattie permanenti; a questi ovviamente si aggiungono quanti cadono nell'adempimento del proprio dovere;

l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che *“allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento (...) sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti”* del personale addetto a specifiche attività, tra cui quello del comparto sicurezza e difesa e quello del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;

le suddette disposizioni escludono ogni intervento sugli istituti peculiari previsti per il personale dei suddetti comparti, connaturati all'espletamento di atipiche ed usuranti attività che rendono indispensabile disporre di strumenti compensativi volti a differenziare la posizione del personale addetto, anche ai fini dell'accesso alla pensione;

la specificità del comparto, delineata nella legge 183/2010, costituisce un vincolo normativo, cui occorre sottoporre anche la disciplina attuativa; alla luce di tali disposizioni, il regolamento di armonizzazione in materia pensionistica, ai sensi della legge 214/2011, si configura come un procedimento attuativo della “specificità”, di cui alla legge 183/2010;

la legge 243/2004 – cosiddetta “Maroni” – già prevedeva che gli addetti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per la loro specificità fossero esclusi dal processo di innalzamento dell’età pensionabile;

sebbene la legge avesse previsto diversamente, non si è ancora proceduto all’istituzione di forme pensionistiche integrative e complementari per il personale del comparto sicurezza-difesa; più in generale, non sono mai state previste forme di tutela effettiva del personale assunto dopo il 1 gennaio 1996, con una carriera previdenziale interamente compresa, anche prima della recente riforma, nelle regole del sistema contributivo;

in ragione della specificità del comparto, si configura come determinante la partecipazione delle rappresentanze del personale – così come si è verificato in altre circostanze – nella fase di definizione ed emanazione dei provvedimenti; tale prassi non risulta essere stata seguita nell’ambito della delega di cui all’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

in data 15 marzo 2012, una nota dell’ufficio stampa del Ministero del lavoro evidenziava che *“il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’Interno, il Ministro della giustizia, e il ministro della difesa, si è detta disponibile ad un incontro con i rappresentanti dei sindacati delle forze di polizia e con il CoCeR del comparto Sicurezza e Difesa per verificare le loro istanze”, e che lo stesso “verrà fissato al più presto compatibilmente con l’attività di Governo”;*

le suddette rappresentanze del personale in occasione di diverse iniziative sindacali hanno chiesto un urgente confronto con il Governo, compreso il Ministro dell’economia e delle finanze, che non si limiti a configurarsi come un “incontro” – così come auspicato del Ministero del Lavoro – ma che si strutturi in un tavolo tecnico di confronto;

le rappresentanze del personale nei giorni scorsi hanno, altresì, chiesto che venga presentata una proposta di legge con carattere di urgenza che modifichi, sul punto, la previsione della delega prevista nel decreto cosiddetto “Salva-Italia” e preveda un passaggio parlamentare sul tema, con il rinvio del termine per l’approvazione del regolamento di armonizzazione;

impegna il Governo

a tutelare la specificità, anche ai fini previdenziali, del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che per esigenze funzionali è tenuto a lasciare il servizio prima degli altri lavoratori pubblici e privati, e ad istituire a tal fine con assoluta urgenza, un tavolo di concertazione con le relative rappresentanze sindacali, al fine di giungere ad un regolamento condiviso, nel quale riconoscere in maniera inderogabile la peculiarità degli operatori del settore;

ad escludere nel regolamento di armonizzazione il ricorso a forme assistenziali non previste dalla delega – come gli istituti dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata e della indennità ausiliaria – che sono per loro natura funzionali alla copertura di specifici rischi professionali e non per favorire l’implementazione della disciplina pensionistica generale dei suddetti comparti;

ad avviare, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, le procedure di concertazione atte all’avvio del riconoscimento di forme pensionistiche complementari, salvaguardando – con apposite previsioni – il personale attualmente in servizio e già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro;

a definire adeguate misure, anche attraverso la definizione di uno specifico provvedimento, volte a consentire il riordino dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa e dell'ordinamento del personale dei vigili del fuoco.

DI BIAGIO

PAGLIA

GRANATA

NAPOLI

MENIA

DELLA VEDOVA

BRIGUGLIO

CONTE

PATARINO